



Milano li, 19 Maggio 2026
Prot. n. 67 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 24

OGGETTO: Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81 - Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Il Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 maggio 2026 ed in vigore dal 2 giugno prossimo, rappresenta una riforma strutturale della giustizia ecologica che sposta il fulcro della tutela dalla semplice riparazione amministrativa del danno alla punizione penale rigorosa dei crimini contro l'ambiente. Il provvedimento ridefinisce i confini della legalità per i soggetti privati e per il mondo produttivo attraverso l'introduzione di nuovi reati e l'inasprimento drastico delle pene.

L'elemento cardine della riforma è l'estensione della responsabilità penale a tutta la filiera economica, superando la vecchia logica che colpiva unicamente l'autore materiale dell'inquinamento. Chiunque immetta sul mercato o distribuisca beni derivanti da condotte ecolesive viene ora chiamato a risponderne penalmente. Per i reati più gravi che provocano danni alla salute umana, il decreto introduce pene severe che arrivano fino a undici anni di reclusione per lesioni gravissime e fino a dodici anni nel caso in cui la condotta determini la morte di una o più persone.

Sul piano societario, il decreto amplia i reati ambientali che attivano la responsabilità diretta degli enti e delle imprese. Questa estensione costringe le aziende a mappare minuziosamente ogni potenziale rischio ecologico nei propri processi interni, pena il blocco delle attività, il commissariamento o pesanti sanzioni pecuniarie. Viene inoltre codificata una nuova categoria di reati qualificati, accostabile al concetto di ecicidio, che punisce con la massima severità le azioni capaci di arrecare una distruzione diffusa, irreversibile o a lungo termine a interi ecosistemi e habitat protetti.

Infine, per garantire l'effettività di queste norme, il decreto istituisce un sistema di coordinamento nazionale. Questo nuovo organismo ha il compito di centralizzare le indagini, unificare i flussi informativi tra magistratura e organi ispettivi e superare la frammentazione degli interventi sul territorio.

Le conseguenze del Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81 sulla responsabilità penale diretta dei dirigenti d'azienda, amministratori e apicali sono significativi. La riforma scardina il vecchio principio per cui il management rispondeva solo di violazioni documentali o amministrative, trasformando i vertici societari nei primi garanti penali dell'ecosistema aziendale.

I nodi principali che ridefiniscono la responsabilità diretta dei manager includono:

Estensione penale lungo la catena di comando e fornitura:

I dirigenti non risponderanno più soltanto delle condotte inquinanti commesse materialmente all'interno del perimetro di fabbrica. La responsabilità si estende alle scelte strategiche d'acquisto e distribuzione: se un manager approva l'approvvigionamento da un fornitore esterno sapendo (o potendo sapere con l'ordinaria diligenza) che i beni derivano da processi di grave alterazione degli habitat o dall'uso illecito di sostanze vietate, rischia l'incriminazione diretta in concorso.

Il rischio di imputazione per la posizione di garanzia (Reati Omissivi):

Al dirigente viene applicata una rigida interpretazione del dovere di vigilanza. L'omessa attivazione per impedire l'inquinamento, la produzione di sostanze lesive dell'ozono o il commercio illegale di gas serra equivale a una condotta commissiva. Se il management ignora i segnali di allarme interni o non monitora l'operato dei sottoposti, la responsabilità penale scatta in via autonoma e diretta.

Pene detentive equiparate ai reati di sangue:

La riforma innalza drammaticamente la risposta sanzionatoria individuale per i reati che colpiscono la salute umana:

- Il dirigente rischia la reclusione fino a 11 anni in caso di lesioni personali gravissime provocate dall'attività ecocida della società.
- La sanzione sale fino a 12 anni di carcere se l'inquinamento ambientale o il piazzamento sul mercato di prodotti tossici cagionano la morte di terzi o di dipendenti.

Nuove fattispecie basate sul dolo eventuale e sulla colpa grave:

La codificazione dei reati qualificati legati alla distruzione di habitat protetti o all'impatto climatico globale allarga le maglie della punibilità. Per i dirigenti diventa difficilissimo invocare l'ignoranza tecnica. Accettare consapevolmente il rischio di un disastro biologico o della compromissione di un ecosistema pur di preservare i margini di profitto aziendali configura pienamente il dolo eventuale, escludendo ogni beneficio di sospensione della pena.

Il decreto in oggetto apporta delle modifiche all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 (Reati ambientali)

Effetto sul Modello 231 delle imprese:

- L'estensione dei "reati presupposto" all'interno del D.Lgs. 231/2001 trasforma la conformità ambientale da costo burocratico a scudo salvavita per l'azienda.
- Le imprese non rischiano solo una sanzione in quote, ma il blocco totale delle attività, il commissariamento e la revoca delle autorizzazioni.
- I vecchi Modelli Organizzativi (MOG) focalizzati solo sulla sicurezza sul lavoro o sulla corruzione diventano obsoleti, serve una mappatura immediata e capillare dei rischi ecologici dei partner commerciali.

Un **"reato presupposto"** è un illecito penale, commesso da una persona fisica (come un amministratore o un dipendente), che ha la capacità di attivare automaticamente la responsabilità amministrativa ed economica dell'intera azienda per cui quel soggetto lavora.

Questo meccanismo è regolato dal D.Lgs. 231/2001 e funziona secondo tre regole fondamentali:

Il legame tra l'individuo e l'impresa:

- Il reato deve essere commesso da un soggetto in posizione apicale (es. direttori, amministratori) o da un sottoposto vigilato.
- La condotta illecita deve essere compiuta nell'interesse o a vantaggio dell'azienda (es. risparmiare sui costi di smaltimento o accelerare i tempi di produzione violando le norme).



Le conseguenze devastanti per l'ente:

Se un reato viene classificato come "presupposto", il giudice penale non processa solo il manager, ma incrimina direttamente la società. Le sanzioni per l'azienda includono:

- Sanzioni pecuniarie molto elevate;
- Misure interdittive bloccanti, come la sospensione delle autorizzazioni/licenze, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività o il commissariamento giudiziale.

L'impatto con la riforma dei reati ambientali:

Con l'introduzione del Decreto Legislativo n. 81/2026, il catalogo dei reati presupposto è stato particolarmente ampliato. Ora includono:

- Il commercio di prodotti inquinanti lungo la filiera.
- Le condotte legate all'uso illecito di gas serra.
- I cosiddetti reati qualificati (ecocidio).

L'unico scudo il Modello Organizzativo (MOG)

L'azienda può evitare la responsabilità per il reato presupposto solo se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231) specifico. Questo protocollo deve mappare i rischi ambientali e prevedere controlli interni capaci di impedire che i dipendenti commettano tali illeciti.

Come già evidenziato nei vari incontri e webinar associativi, si consiglia caldamente, a tutte le aziende associate, di adottare un Modello Organizzativo e Gestione del D.lgs. 231/2001.

❖ Si allega il D.lgs. n. 81, del 21 aprile 2026.

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci